

NR
GIP

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza di archiviazione
ex artt. 409 ss cpp

Il Giudice per le Indagini Preliminari,
visti gli atti del procedimento in oggetto e letta la richiesta di archiviazione del PM, opposta,
instaurato il contraddittorio, sentite le parti comparse in udienza,
osserva quanto segue.

Il procedimento penale prende avvio da denuncia di AGENZIA DELLE ENTRATE, che redige processo verbale di constatazione il 29.3.2018 nei confronti della SPA, legalmente rappresentata da

Vengono contestate le operazioni commerciali poste in essere con imprese individuali "confezionisti di abbigliamento", che hanno svolto prestazioni in via quasi esclusiva in favore della

Tutte queste imprese hanno avuto la loro sede nel medesimo indirizzo, via a (PD), ove aveva sede anche la di (aperta a novembre 2010, cessata il 30.6.2010).

Le date di inizio attività e di cessazione fanno pensare proprio ad una successione di imprese operanti presso la medesima sede.

A pag 11 del verbale di pvc vengono elencate alcune circostanze emerse dall'analisi dei documenti; si tratta di circostanze non leggibili in termini univoci, è comunque plausibile che queste imprese fossero anche caratterizzate dal fatto di avvalersi del medesimo soggetto (Paolo, di etnia cinese) che fungeva da mandatario e da tramite.

Il punto è che Agenzia Entrate ha effettuato un solo accesso presso l'indirizzo menzionato, e ciò il 19.2.2018.

In quel momento era operativa l'impresa individuale

E' stato sentito il dipendente che ha comunque confermato di aver lavorato alle dipendenze di due titolari diversi e che le due imprese hanno realmente e esclusivamente effettuato prestazioni di confezionamento abiti per la

Agenzia Entrate contesta l'inesistenza soggettiva delle operazioni svolte dal 2013 al 2018.

Le varie imprese individuali non hanno versato le imposte a debito.

La Difesa di ha depositato memoria, contenente istanza di archiviazione, con cui si ribadisce la veridicità delle operazioni, l'effettiva esistenza delle varie imprese e comunque l'inesistenza dell'accordo simulatorio trilatero.

Soccorre un recente arresto della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 19 giugno 2018 n. 16124, in questo caso di accoglimento dell'impugnazione della sentenza di merito effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

Il Supremo Collegio ha osservato che, nel caso di operazioni a tema IVA considerate soggettivamente inesistenti, se l'Amministrazione fornisce attendibili riscontri indiziari circa la cattiva fede del cessionario, spetta al contribuente dimostrare di non essersi trovato nella situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra cedente e fatturante in ordine al bene ceduto. Insomma, il contribuente doveva dimostrare la sua buona fede, con la prova di aver agito in assenza di consapevolezza.

1



"(...) l'oggettiva e provata discrepanza tra le fatture rinvenute nella contabilità del soggetto emittente e del soggetto ricevente le fatture [...] costituiva presunzioni idonee a provare l'inesistenza quantomeno soggettiva delle operazioni fatturate, idonee ad invertire l'onere della prova addossando al contribuente la dimostrazione che le operazioni fatturate fossero reali o quantomeno provenissero dal soggetto che aveva emesso le fatture, mentre non era rilevante la mera dimostrazione dell'esecuzione dei lavori o il versamento del corrispettivo, a fronte degli elementi fattuali che deponevano per l'inesistenza quantomeno soggettiva delle operazioni contestate».

Nei casi in esame non ricorre un quadro indiziario che depone per la "cattiva fede" della Innanzi tutto, la figura di "Paolo" non è inquadrabile solo nei termini dell'unico, effettivo dominus in quanto è plausibile che cittadini stranieri possano ricorrere a persona fiduciaria - che conosce la lingua italiana - per tenere i rapporti con P.A. e studi di contabilità.

"Paolo", inoltre, ha comunicato un indirizzo di posta elettronica che riporta le generalità del dipendente

La prassi descritta da Agenzia Entrate (Pag 13 pvc) costituisce fatto notorio ma gli approfondimenti di Agenzia Entrate non dimostrano in alcun modo che fosse a conoscenza che la reale emittente delle fatture non corrispondeva a quella formale.

Sotto questo profilo viene indicato un solo elemento indiziario, a pag. 16 del pvc, ossia il fatto che il 28.12.17 e il 29.12.17 abbia consegnato a materiale necessario per confezionare 614 capi allorché dal 1.1.2018 i locali dovevano essere liberati per la subentrante (è un elemento di sospetto, forte, ma che non esclude ad esempio che la subentrante - abbia dato il permesso di completare il lavoro.

In sostanza, da un lato era necessario sentire dipendenti e fornitori dell'epoca per stabilire chi era il reale imprenditore. A distanza di tempo ciò non è più possibile.

Accertare chi fosse l'interlocutore di non appare dirimente perché è possibile/plausibile che venisse utilizzata unica persona che parla la lingua italiana.

Gli ulteriori aspetti evidenziati alle pagg 16 e s del pvc sono compatibili invece con la cessione di azienda, non formalizzata in forme rituali né resa opponibile a terzi.

Le sit di anno confermato la prassi secondo cui erano le varie imprese a recarsi presso la per prendere i capi da lavorare e consentito di accertare che comunque persone diverse hanno conferito con il personale della committente, presentandosi come diversi titolari.

Più in generale le dichiarazioni rese al Difensore, allegate alla memoria in atti, superano ogni ragionevole dubbio in ordine alla effettività di imprese diverse e consentono anche di spiegare perché godesse di una dilazione nei pagamenti, mentre le imprese (debitrici del canone di locazione) consentivano ad una compensazione immediata fra reciproci crediti con visti gli artt 409 ss cpp;

pqm

ordina l'archiviazione del procedimento e la restituzione atti del PM.

Alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Padova, 28.1.2019

Il Giudice

28 GEN 2019
Il Funzionario Giudiziario